

Deliberazione n. 05 del 25.03.2021.

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TA.RI.P) PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Comune di Cembra Lisignago, con decreto del Commissario Straordinario nr. 53 dd. 20.04.2016, ha deciso, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27/12/2013, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI adottando il regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- con deliberazione n. 04 dd. odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e simili, nel confermare la previgente scelta dell'applicazione di una tariffa di tipo corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, commi 667 e 668 della L. 147 del 27.12.2013, ha recepito le novità normative intervenute, con particolare riferimento al D.M. 20/04/2017 ed alle disposizioni fornite dall'Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente ed alla cessazione d'efficacia, dall'1.01.2021;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 (legge di bilancio 2018), ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di:
 - “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);
 - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
 - “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).
- in attuazione di tale norma di legge in data 31.10.2019 ARERA ha emanato le seguenti delibere:
 - n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
 - n. 444/2019/R/rif, "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- in particolare la delibera di ARERA n. 443/2019/R/rif prevede che il gestore predisponga il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente, nel nostro contesto il Comune, il quale - dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati - trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA;
- ARERA provvede all'approvazione degli atti ricevuti una volta verificata la coerenza regolatoria.

Tutto ciò premesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del suddetto nuovo regolamento comunale e dalla sopraccitata delibera di ARERA n. 443/2019 è ora necessario adottare il piano finanziario per la determinazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021; tale piano è

stato elaborato con i dati e gli elementi forniti dal gestore del servizio (A.S.I.A.), per quanto di competenza dello stesso, ed integrato con i dati di pertinenza del Comune per i servizi da esso effettuati, cioè spazzamento stradale e sportello tariffa;

Si dà atto che il PEF così formato, come richiesto dal provvedimento di ARERA, è stato preventivamente validato dal dott. Giuliano Sighel, revisore dei conti del Comune di Vallelaghi, dalla dott.ssa Cristina Odorizzi, revisore dei conti del Comune di Lavis, e dalla rag.ra Serena Valorzi, revisore dei conti del Comune di Mezzocorona, con provvedimento di data 15 marzo 2021, agli atti sub. prot. nr. 2197 dd. 16.03.2021, come da apposito incaricato conferitogli con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dd.10.02.2021;

Considerato che ARERA, con propria determinazione n. 02/DRIF/2020, ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la deliberazione di adozione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all'adozione del piano finanziario per l'anno 2021, come risulta dal documento (Allegato "A1") che si unisce al presente provvedimento e che, in sintesi, attesta un fabbisogno di € 185.500,98.=, per servizi svolti dal Comune;

Preso atto che, dalla documentazione prodotta dal gestore ASIA, risulta che:

- il PEF è stato redatto in conformità alla delibera n. 443/2019/R/rif di ARERA, che prende come riferimento i dati definitivi del bilancio d'esercizio 2019, parzialmente riclassificati e corretti con criteri e coefficienti individuati da tale delibera;
- si registra un incremento di spesa di € 6.444,98.= rispetto all'anno precedente, aumento pari al 3,60%. Per il 2021 i costi fissi ammontano ora ad € 107.413,38.= (57,90% dei costi totali) mentre i costi variabili sono pari ad € 78.087,60.= (42,10% dei costi totali);
- come previsto dall'art. 15 del nuovo Regolamento comunale, la quota relativa ai costi variabili è costituita da una quota servizi e da una quota consumi:
 - La quota servizi, pari al 30% dei costi variabili, è dovuta per la copertura dei costi variabili relativi ai servizi di igiene ambientale per la raccolta della frazione umida e dei rifiuti riciclabili per cui non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, presso le isole ecologiche e presso i Centri Raccolta, effettuati annualmente dal gestore per l'intera collettività, ancorchè non usufruiti dagli utenti;
 - La quota consumi è determinata in base ai kg di rifiuto secco residuo o non riciclabile nel periodo di riferimento della fattura. Il peso di ogni svuotamento si ottiene moltiplicando la capacità del contenitore per il peso specifico presunto annualmente determinato.

Riguardo alle agevolazioni e sostituzioni tariffarie per le quali il regolamento comunale demanda alla delibera di adozione del piano finanziario la quantificazione annua, si fanno le seguenti considerazioni:

- si conferma anche per l'anno 2021 della riduzione del 30% della quota fissa per le utenze praticanti il compostaggio domestico dei rifiuti organici, in considerazione del risparmio generato da questa pratica. Il costo presunto della riduzione da considerare in sede di determinazione della quota fissa a carico dei contribuenti è pari a presunti € 8.800,00.= come da dati comunicati dal gestore del servizio ASIA;
- si conferma per utenze domestiche dove siano presenti anziani ed invalidi che producano elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni, la sostituzione del Comune al pagamento della quota consumi per un ammontare massimo di 1.000 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00.= per richiedente;
- si conferma per utenze domestiche ove siano presenti bambini di età inferiore ai 12 mesi, da intendersi in alternativa e comunque per ogni bambino componente il nucleo familiare:
 - per i quali vengano acquistati pannolini lavabili. Rimborso del 60% della spesa per

- l'acquisto dei pannolini lavabili, con un massimo di rimborso pari ad euro 100,00.=, per richiedente;
- per conferimento rifiuti indifferenziati come pannolini, la sostituzione del Comune al pagamento della quota consumi per un ammontare massimo di 500 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00.= per richiedente.
- in considerazione della grave emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19 si ritiene, inoltre, opportuno riconoscere un'agevolazione alle utenze domestiche intervenendo limitatamente al periodo in cui gli utenti siano posti in quarantena o isolamento fiduciario per motivi sanitari debitamente certificati, con l'obbligo di conferire i rifiuti anche riciclabili in maniera indifferenziata. Il Comune si sostituisce nel pagamento della somma dovuta per i volumi conferiti in tale periodo nella misura del 75% a carico del bilancio comunale;

In merito all'ultima proposta si rileva che, nel nuovo regolamento comunale riguardante la tariffa sui rifiuti, modificato in questa stessa riunione, all'art. 18, riguardante la possibilità di sostituzioni tariffarie, è stato esplicitamente previsto al comma 1Bis che recita testualmente:

“Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale o totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura da determinarsi in sede di adozione del piano finanziario o con specifico atto di indirizzo del Consiglio Comunale, con previsione di idonea copertura a bilancio, nel caso di:

- ..Omissis.....
- ..Omissis.....
- Utenze domestiche, limitatamente al periodo in cui gli utenti siano posti in quarantena o isolamento fiduciario per motivi sanitari debitamente certificati, con l'obbligo di conferire i rifiuti anche riciclabili in maniera indifferenziata. I volumi conferiti nel suddetto periodo vengono comunicati dal Gestore al Comune in modo autonomo o su specifica richiesta.

Il Comune si sostituisce nel pagamento della somma dovuta per i volumi conferiti in tale periodo nella misura del 75%.”

Si tratta di sostituzioni che rientrano fra quelle per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa col ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

La sostituzione tariffaria proposta a favore delle utenze domestiche rispetta il “minimo regolatorio” imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 all'art. 3 comma 3.1 e, avvalendosi di quanto disposto dal comma 3.5 del medesimo articolo, ha previsto un'agevolazione tariffaria a favore delle utenze domestiche dato atto che l'emergenza sanitaria ha coinvolto gran parte dei nuclei familiari presenti sul territorio comunale. L'agevolazione è commisurata al 75% della quota consumi dovuta dalle famiglie nel periodo di quarantena o isolamento fiduciario per motivi sanitari debitamente certificati, con l'obbligo di conferire i rifiuti anche riciclabili in maniera indifferenziata, imposto da disposizioni normative e garantisce un piccolo ristoro del disagio sociale, economico e psicologico a carico di tutti i nuclei coinvolti. Il costo della sostituzione tariffaria delineata col presente provvedimento comporta una minore entrata da parte degli utenti quantificata dall'ufficio tributi comunale in circa € 7.000,00.=, che verrà posta a carico del bilancio comunale.

Anche IFEL, nella citata nota del 24 aprile, giunge alla conclusione che le riduzioni delle tariffe TARI, rivolte a specifiche categorie colpite dalle conseguenze dell'emergenza COVID-19, “possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l'avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell'ente”.

Per tutte le considerazioni sopra esposte si ritiene legittima, oltre che opportuna, la proposta di sostituzione tariffaria a favore delle utenze domestiche come meglio sopra.

Visto l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22” e ritenuto pertanto equo ed opportuno attribuire all'utenza domestica il 75,70% dei costi, mentre il restante 24,30% a carico delle utenze non domestiche come da allegato B alla presente.

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TA.RI.P. da applicare per l'anno 2021;

Ritenuto di procedere, oltre all'adozione del PEF per l'anno 2021 secondo le risultanze di cui all'allegato “A” e parte integrante e sostanziale del presente atto, anche all'approvazione delle nuove

tariffe per l'anno 2021, secondo le risultanze di cui all'allegato "B" e parte integrante e sostanziale del presente atto dando atto che:

- le risultanze del piano finanziario determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- con l'approvazione del piano finanziario, in riferimento a quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono stati stabiliti anche il volume minimo di rifiuti da addebitare alle utenze e l'importo dell'agevolazione per il compostaggio domestico, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 16 nonché l'entità delle sostituzioni tariffarie di cui all'art. 18.

Esaminati, pertanto, gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe TA.RI.P. che si intendono applicare per l'anno 2021;

Ricordato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno"*.

Preso atto che, per effetto dell'art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e della circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 11/11/2010, dovrà essere applicata l'IVA nella misura del 10%;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n.2 e s.m.,

Visto il D. P. R. 27 aprile 1999, n. 158,

Visto l'art. 33 della Legge n. 488/99,

Viste le sopraccitate deliberazioni di ARERA;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 della L.R. 03/05/2018 n. 2, come di seguito integralmente riportati:

a) Regolarità tecnica.

"Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime in ordine alla regolarità tecnica **parere favorevole**".

Cembra Lisignago, 18.03.2021

Il Responsabile
dell'Ufficio Tributi e personale
F.to Nicola Callegari

b) Regolarità contabile.

"Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad istruttoria e supporto della medesima, in relazione alle proprie competenze, si attesta l'esistenza di idonea **copertura della spesa** conseguente e si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile di tale provvedimento".

Cembra Lisignago, 18.03.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maurizio Dallaporta

Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli n. 15 su n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di **adottare**, con riferimento alla deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 ed all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 nell'importo di € 185.500,98.=, quale risulta dal documento allegato "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale composto da:
 - Piano Economico Finanziario anno 2021;
 - Relazione di accompagnamento al PEF anno 2021;
 - Dichiarazione di Veridicità rilasciata dal Gestore ASIA.
2. Di **approvare** per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TA.RI.P da applicare nell'anno 2021 secondo le risultanze di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
3. Di **approvare** l'allegata tabella con i corrispettivi per i servizi extra tariffa offerti dall'Ente Gestore, di cui all'art. 21 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da applicare nell'anno 2021 secondo le risultanze di cui all'allegato "C" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
4. Di **trasmettere** ad ARERA ed all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Di **fissare** nella misura del 30% l'agevolazione sulla parte fissa della tariffa per le utenze praticanti il compostaggio della frazione umida dei rifiuti, di cui all'art. 16 del regolamento comunale.
6. Di **fissare** come segue la misura della sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa, ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'applicazione regolamento per l'applicazione della tariffa:
 - dove siano presenti anziani ed invalidi che producano elevate quantità di tessili sanitari, come pannoloni, 1.000 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00.= per richiedente;
 - dove siano presenti bambini di età inferiore ai 12 mesi, da intendersi in alternativa e comunque per ogni bambino componente il nucleo familiare:
 - per i quali vengano acquistati pannolini lavabili. Rimborso del 60% della spesa per l'acquisto dei pannolini lavabili, con un massimo di rimborso pari ad euro 100,00.=, per richiedente;
 - per conferimento rifiuti indifferenziati come pannolini, 500 litri di volume annuo, con un massimo di rimborso pari ad € 100,00.= per richiedente.
7. Di **approvare**, ai sensi del comma 1Bis dell'art. 18 del regolamento, in considerazione della grave emergenza sanitaria dovuta al virus Covid 19, la parziale sostituzione tariffaria a carico del bilancio comunale per la quota pari al 75% della quota consumi dovuta dalle famiglie nel periodo di quarantena o isolamento fiduciario per motivi sanitari debitamente certificati, con l'obbligo di conferire i rifiuti anche riciclabili in maniera indifferenziata, imposto da disposizioni normative.
8. Di **stimare** in € 3.500,00 annui l'importo della spesa per le sostituzioni tariffarie di cui al punto 6), da iscrivere in apposito capitolo di spesa a carico della fiscalità generale del bilancio comunale.
9. Di **stimare** in € 7.000,00 annui l'importo della spesa per le sostituzioni tariffarie di cui al punto 7), da iscrivere in apposito capitolo di spesa a carico del bilancio comunale.
10. Di **inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
11. Di **dichiarare**, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, della L.R. 03/05/2018 n. 2 al fine di permetterne la sua tempestiva applicazione.

Avverso le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale ex art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 durante il periodo di pubblicazione;
- b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104 in particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	10.655,40	0,00	10.655,40
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	18.080,49	0,00	18.080,49
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	31.921,68	0,00	31.921,68
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	68.411,49	2.759,75	71.171,24
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	14.504,71	0,00	14.504,71
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	8.702,83	0,00	8.702,83
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	37.766,78	0,00	37.766,78
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR _{CONAI}	E	31.724,09	0,00	31.724,09
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	31.143,56	2.032,13	33.175,68
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	3.114,36	203,21	3.317,57
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	91.756,50	2.962,97	94.719,46
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	4.600,39	11.982,21	16.582,60
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	15.373,14	10.790,06	26.163,20
Costi generali di gestione CGG	G	50.704,46	0,00	50.704,46
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO _{AL}	G	881,29	1.821,62	2.702,91
Costi comuni CC	C	66.958,89	12.611,68	79.570,57
Ammortamenti Amm	G	16.904,19	1.931,85	18.836,05
Accantonamenti Acc	G	336,46	0,00	336,46
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	336,46	0,00	336,46
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	11.199,90	3.958,60	15.158,50
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	28.440,55	5.890,45	34.331,00
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	-31.143,56	1.773,73	-29.369,83
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,10	0,10	0,00
Numero di rate r	C	1	1	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	-3.114,36	177,37	-2.936,98
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	96.885,47	30.661,72	127.547,19
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0,00
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v	C	188.641,97	33.624,69	222.266,66
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			0,00
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV 2021}	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV 2021}	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r'	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	0	0
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	91.756,50	2.962,97	94.719,46
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF 2021}	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TF,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	0	0	0
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	96.885,47	30.661,72	127.547,19
ΣT_v = ΣTV_v + ΣTF_v (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	188.641,97	33.624,69	222.266,66
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			0%
q ₀₋₂ kg	G			0,00
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G			0,00
fabbisogno standard C _{cent} €/cent/kg	E			0,00
costo medio settore C _{cent} €/cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂	E	-0,30	-0,30	-0,30
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ ₃	E	-0,15	-0,15	-0,15
Totale γ	C	-0,90	-0,90	-0,90
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,10	0,10	0,10
Verifica del limite di crescita				
PI ₀	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X ₀	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀	E			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 CI _{9 2021}	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			3,60%
(1+ρ)	C			1,04
ΣT _v	C			222.266,66
ΣTV _{v-1}	E			65.073,00
ΣTF _{v-1}	E			113.982,00
ΣT _{v-1}	C			179.055,00
ΣT _v /ΣT _{v-1}	C			1,24
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			185.500,98
delta (ΣT _v -ΣT _{max})	C			36.765,68
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _a	E			78.087,60
Riclassifica TF _a	E			107.413,38
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND _{TV})	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00